

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
489/2021/R/IDR**

**ORIENTAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Documento per la consultazione

11 novembre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, avviato con la deliberazione 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR.

Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'individuazione delle modalità necessarie a procedere all'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3), ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023.

Nello specifico, si sottopongono a consultazione sia le modalità di aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario (tenuto conto dei dati desumibili dal bilancio dell'anno ($a - 2$), e della riquantificazione di taluni parametri), sia gli orientamenti per l'introduzione di misure volte ad integrare e completare il vigente sistema di regole in ragione, in particolare, della necessità di: i) assicurare una efficace applicazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e innovazione individuati tra gli assi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ii) esplicitare le modalità di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla specifica finalità di sostenere le iniziative per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi (anche tenuto conto dell'implementazione delle regole che verranno introdotte per il rafforzamento della regolazione della misura), nonché degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale; iii) valutare gli effetti derivanti dall'esito dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **10 dicembre 2021**. Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour, 5- 20121 Milano
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione.....	6
2	Visione d’insieme	7
	Evidenze emerse dalle proposte tariffarie per il terzo periodo regolatorio.....	8
	Recenti pronunce del Consiglio di Stato	11
3	Costi riconosciuti	14
	Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario	14
	Adeguamenti monetari.....	16
4	Promozione dell’efficienza.....	17
	Costi operativi.....	17
	Costi ambientali e della risorsa.....	19
	Componenti a conguaglio	20
5	Altre regole per i conguagli	21
6	Sostegno degli investimenti.....	24
	Costi delle immobilizzazioni	24
	Fondo nuovi investimenti	28
7	Efficace implementazione delle misure del PNRR per il servizio idrico	28
	Adeguamenti di qualità tecnica.....	29
	Aggiornamento dei documenti di programmazione	35
8	Sostenibilità sociale	36
9	Fondo per la promozione dell’innovazione	39

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, ha avviato il procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3¹), ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023.
- 1.2 Nel presente documento, l'Autorità - a partire da un *focus* sulle predisposizioni tariffarie trasmesse dai soggetti competenti nell'ambito delle proposte per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 - illustra i propri orientamenti volti a tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti finalità:
- aggiornare le determinazioni già adottate per il biennio 2022-2023, alla luce dei dati di bilancio dell'anno ($a - 2$), in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - integrare e completare il vigente sistema di regole tariffarie in ragione, in particolare, della necessità di: *i*) assicurare una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e innovazione individuati tra gli assi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR); *ii*) esplicitare le modalità di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla specifica finalità di sostenere le iniziative per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale; *iii*) valutare gli effetti derivanti dall'esito dei contenziosi riferiti a talune disposizioni adottate dall'Autorità per il servizio idrico integrato.
- 1.3 Con riguardo ai termini per adempiere agli obblighi di trasmissione dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria - sulla base delle modalità definite all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR² - l'Autorità intende confermare il 30 aprile 2022 quale termine per la trasmissione delle proposte di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022-2023.

¹ Cfr. Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

² L'Autorità, nel richiamato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 6.1 - che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

- a) determina con proprio atto deliberativo, l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ρ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
- b) trasmette all'Autorità i dati e gli atti adottati ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità.

- 1.4 Si prevede di pubblicare entro il 31 dicembre 2021 il provvedimento finale recante le regole e le procedure ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, anche in considerazione delle osservazioni e delle proposte che l’Autorità ha ricevuto - per quanto di interesse in questa sede - in risposta alla consultazione relativa all’aggiornamento della regolazione della misura di cui al documento 405/2021/R/IDR.

2 Visione d’insieme

- 2.1 Come i metodi tariffari tengono conto e fanno sintesi di tutti gli elementi salienti che possono impattare sui profili economici e finanziari della gestione e sui relativi incentivi all’efficienza e all’efficacia degli attori interessati, così gli aggiornamenti biennali dei metodi rappresentano l’occasione per verificare il grado di coordinamento delle misure adottate e per valutarne l’aggiornamento alla luce dei profili maggiormente significativi.
- 2.2 Tra questi ultimi rientrano sicuramente le evidenze emerse nel primo biennio di applicazione del MTI-3, da cui si evincono, da un lato, i continui progressi indotti dalla corretta applicazione dell’impostazione regolatoria varata dall’Autorità (aumento della spesa per investimenti, contenimento dei costi, incremento degli oneri specificamente riconducibili a target monitorabili), dall’altro, le perduranti difficoltà registrate in contesti territoriali che ancora denotano difficoltà a ottemperare alla regolazione (limitato accesso agli schemi di convergenza).
- 2.3 Non può poi essere omesso un riferimento alla pandemia da COVID-19 che, comunque, ha permesso al settore idrico di dimostrare la bontà dei progressi compiuti negli anni, in termini di continuità e di affidabilità delle prestazioni erogate. L’Autorità, che ha già avuto modo di esprimere apprezzamenti sul punto, ritiene comunque necessario proseguire nel percorso di miglioramento intrapreso.
- 2.4 Al riguardo, possono essere utili alcuni riferimenti: l’introduzione di misure tese a considerare gli effetti degli avanzamenti attesi nel rendere più efficace il servizio di misura (vedi il citato documento 405/2021/R/IDR); l’esplicitazione delle modalità di integrazione dei documenti di programmazione, per garantire la necessaria coerenza tra le attività gestionali correnti e l’implementazione degli investimenti in generale, e del PNRR in particolare; il rafforzamento del sostegno agli utenti economicamente disagiati, valorizzando la relativa componente a copertura in ragione del passaggio al meccanismo di riconoscimento automatico; la promozione dell’innovazione, attraverso l’istituzione di un Fondo dedicato a tal fine.
- 2.5 Non sono meno significativi gli esiti delle vicende contenziose avviate sui primi provvedimenti regolatori adottati dall’Autorità, comprese le pronunce giurisprudenziali più recenti. La regolazione iniziale è stata sottoposta ad un ampio scrutinio, in cui molti soggetti interessati hanno fornito approfondimenti, spunti

ed elaborazioni. Il risultato complessivo consiste nel poter mettere a disposizione del settore, da questo momento, un insieme di misure che, oltre ad esser state sperimentate da tempo in contesti diversi, ha anche superato l'attento vaglio della giustizia amministrativa. Questo documento si occupa solo delle disposizioni che, questo vaglio, non lo hanno superato e, pertanto, prospetta in consultazione i necessari correttivi.

Evidenze emerse dalle proposte tariffarie per il terzo periodo regolatorio

Dinamica dei costi riconosciuti

- 2.6 Il fabbisogno di investimenti programmato, inclusa la disponibilità di fondi pubblici, ammonta a 15,5 miliardi di euro per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (corrispondenti a circa 3,9 miliardi di euro in ciascuna annualità del quadriennio, denotando un rilevante incremento - come in più occasioni segnalato - rispetto alla spesa per investimenti annuale riferita al 2012 e prossima a un miliardo di euro). I programmi degli interventi trasmessi all'Autorità portano a quantificare (incluso i finanziamenti pubblici) per il quadriennio 2020-2023, una spesa per investimenti, in termini pro capite, pari a 261 euro/abitante a livello nazionale (oltre 65 euro/abitante all'anno), con un valore più elevato nell'area del Centro (322 euro/abitante). Inoltre, le verifiche compiute con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno evidenziato (anche grazie ai rafforzati strumenti di rendicontazione e controllo messi in campo dalla regolazione) dei generali miglioramenti nella capacità di realizzazione degli investimenti programmati, con tassi di realizzazione prossimi al 98% sia per il 2018 che per il 2019.
- 2.7 I dati riferiti ad un *panel* di proposte tariffarie trasmesse all'Autorità (relative a 91 gestori che servono oltre 40 milioni di abitanti)³ consentono di tracciare, rispetto

³ Sulla base dell'impostazione assunta nel MTI-3 per il periodo 2020-2023, di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità (alla data di pubblicazione del presente documento), per 80 gestioni (che servono 27.291.845 abitanti), ha approvato il relativo schema regolatorio proposto dai soggetti competenti - composto dal programma degli interventi (PdI), dal piano economico finanziario (PEF) e dalla convenzione di gestione - previa puntuale verifica dell'Autorità in ordine alla coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2020-2023 e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultante dalle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La variazione annuale media approvata per le citate gestioni è risultata pari a 2,2% nel 2020, al 3,1% nel 2021 e nel 2022 e al 2,7% nel 2023, inferiore ai limiti alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario fissati dal MTI-3.

Nel dettaglio, si rileva che:

- per 12 gestioni (che erogano il servizio a 4.803.443 abitanti), le amministrazioni competenti hanno individuato esigenze di investimento contenute rispetto a quanto realizzato in passato, collocandosi negli *Schemi I, II e III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 del MTI-3;
- per 46 gestioni (operanti su un territorio in cui risiedono 22.334.081 abitanti), i relativi Enti di governo dell'ambito hanno programmato un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alla

alla prima annualità del precedente periodo regolatorio, l'evolversi del peso delle singole componenti tariffarie nell'ambito del vincolo ai ricavi del gestore (VRG). Emerge (v. *TAV. I*) che:

- l'incidenza dei costi destinati al mantenimento e all'ammodernamento delle infrastrutture, *Capex* (ivi inclusi quelli esplicitati come costi ambientali e della risorsa *ERC*) è passata tra il 2016 e il 2023 dal 21,1% al 25,3%, a cui si deve aggiungere un sensibile incremento della quota a sostegno degli interventi prioritari individuati nel territorio di pertinenza *FoNI*, il cui peso - considerando il medesimo periodo - è aumentato dal 4,9% all'8,6%;
- il peso dei costi operativi, *Opex*, si è ridotto dal 71,6% del 2016, al 63,8% del 2023. Occorre rilevare che il progressivo dispiegarsi della regolazione varata dall'Autorità permette una migliore qualificazione delle componenti di costo rispetto alle finalità a cui le medesime sono rivolte. Alla luce dei dati desumibili dalle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, risulta in aumento la quota dei costi operativi puntualmente riconducibile a una finalità o a fattori specifici, precisati nell'ambito delle componenti *ERC^a*, *Opex^a_{tel}⁴* o *Opex^a_{al}⁵*. Allo stesso tempo, riguardo agli oneri non interessati dal processo di qualificazione, il relativo contenimento (secondo un percorso di graduale recupero di efficienza) è stato indotto dal modello di promozione dell'efficienza gestionale previsto dal MTI-3, con regole di riconoscimento dei costi operativi endogeni, *Opex^a_{end}*, basate sulla clusterizzazione di ciascuna gestione, in ragione di un confronto tra il costo operativo effettivo del gestore e il corrispondente costo risultante dall'applicazione del modello statistico elaborato dall'Autorità;
- la quota relativa alle componenti a conguaglio, *Rc_{TOT}*, mostra una sostanziale stabilità, passando da 2,4% nel 2016 a 2,3% nel 2023, comunque considerando che i valori riferiti alle annualità 2021, 2022 e

valorizzazione delle immobilizzazioni pregresse, collocandosi negli *Schemi IV, V e VI* della citata matrice;

- per 22 *gestioni* (che servono 154.321 abitanti), l'amministrazione competente ha proposto lo *schema regolatorio di convergenza*, recante regole semplificate (per un arco di tempo limitato e predefinito) in ragione delle carenze emerse nei precedenti periodi regolatori negli atti e nei dati necessari a fini tariffari.

⁴ In particolare, si fa riferimento alle componenti connesse a variazioni di perimetro o a nuovi processi tecnici gestiti (*Op^a_{new}*), agli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale (*Opex^a_{QT}* e *Opex^a_{QC}*), alle iniziative per finalità sociali (*Op^a_{Social}*), alle misure per rendere gli utenti più consapevoli dei propri consumi (*OP^a_{mis}*) e, limitatamente al 2020, alla gestione dell'emergenza da COVID-19 (*Op^a_{COVID}*), come definite all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

⁵ Con riferimento agli *Opex^a_{al}*, si rileva l'introduzione della componente legata agli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione *CO^a_{dfanghi}*, come definita dall'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

2023 scontano anche il recupero (previsto entro il vigente periodo regolatorio) di quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 ($RC_{appr2020,COVID}$) che, in taluni casi, gli Enti di governo dell'ambito – sulla base delle facoltà introdotte dall'Autorità – hanno deciso di rinviare per mitigare gli effetti della pandemia da COVID-19.

TAV. 1 – Trend dell'incidenza media (%) delle componenti tariffarie sul VRG

Componenti del VRG	Anno 2016	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Capex *	21,05%	23,36%	24,15%	24,55%	25,29%
FoNI	4,90%	7,00%	7,04%	8,12%	8,62%
Opex *	71,64%	68,59%	67,95%	65,51%	63,80%
RC_{TOT}	2,41%	1,05%	0,86%	1,82%	2,29%
Gestori del panel (n.)	91				
Popolazione servita dai gestori del panel (n. abitanti)	41.036.041				

*Includono i costi esplicitati come ERC

Effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- 2.8 Con la deliberazione 235/2020/R/IDR, l'Autorità ha adottato misure urgenti (alcune delle quali sono riportate nel *Box 1*) per mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale pandemica sull'equilibrio economico e finanziario del settore e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

Box 1 – Strumenti per la mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale

Con deliberazione 235/2020/R/IDR, l'Autorità ha introdotto nell'impianto regolatorio adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/209/R/IDR, in particolare procedendo a:

- introdurre, per il solo anno 2020, una componente di costo previsionale e straordinaria, Op_{COVID}^a , positiva o negativa, che tenga conto sia degli oneri aggiuntivi connessi all'emergenza, sia dei minori oneri conseguenti alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus;
- introdurre, per il solo anno 2020, una componente tariffaria CO_{dil}^a a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero dalla mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti, applicando una percentuale al fatturato dell'anno (a-2) (pari a 0,3% per le gestioni che si collocano nella prima riga della matrice di schemi di cui all'articolo 5 del MTI-3, 0,6% per le gestioni il cui schema regolatorio è collocato nella seconda riga della suddetta matrice);
- prevedere la facoltà per gli Enti di governo, nell'ambito della definizione della

componente a recupero sugli Op_{social}^a di ricorrere per gli anni 2020 e 2021 ad ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, utilizzando l'eventuale eccedenza di risorse rispetto a quelle utilizzate nel biennio 2018 e 2019;

➤ introdurre la facoltà per gli Enti di governo, con procedura partecipata dal gestore interessato, di rinviare il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 ($RC_{appr2020,COVID}$) relativa a incrementi del moltiplicatore tariffario ϑ per la medesima annualità, comunque nel rispetto dei limiti di prezzo.

- 2.9 Dall'analisi dei dati trasmessi all'Autorità emerge che circa il 79% della popolazione del campione di riferimento è servito da gestori che hanno fatto ricorso almeno ad una delle misure urgenti introdotte dall'Autorità per mitigare gli effetti della pandemia. Inoltre, considerando l'annualità 2020, gli oneri complessivi connessi alla valorizzazione delle voci Op_{COVID}^a e CO_{ai}^a e al recupero dell'eccedenza rispetto alle risorse utilizzate nel biennio 2018-2019 per ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (si fa riferimento a 19.287.623 euro, corrispondenti a 0,66 euro per abitante servito) sono risultati più che compensati dal rinvio di quota parte degli oneri ammissibili ad annualità successive al 2020.
- 2.10 Peraltro, con la richiamata deliberazione 235/2020/R/IDR, l'Autorità ha rinviato al procedimento per la definizione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, le valutazioni in merito ad un eventuale rilassamento dei vincoli alla quantificazione del costo di morosità massimo ammissibile, tenuto conto delle possibili difficoltà riscontrate nel medio periodo dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Al fine di consentire la valutazione circa l'eventuale rilassamento dei vincoli alla quantificazione del costo di morosità massimo ammissibile, si forniscano elementi utili in ordine agli esiti delle attività di recupero crediti relative al periodo di emergenza da COVID-19.*

Recenti pronunce del Consiglio di Stato

- 2.11 Sono di recente giunti a conclusione i contenziosi in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, concernenti in particolare alcune disposizioni del metodo tariffario transitorio, MTT, di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR (relativo agli anni 2012-2013), con sentenze che - nel confermare l'impostazione generale adottata dall'Autorità e nel valutare positivamente una serie di elementi specifici - hanno fatto emergere, comunque, la necessità di introdurre correttivi a talune regole di computo considerate nell'ambito della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente.

2.12 In particolare, il Consiglio di Stato si è pronunciato accogliendo le censure avanzate da taluni gestori in merito:

- a) ai criteri per la determinazione della “*quota a compensazione del capitale circolante netto*”, CCN, di cui all’articolo 11 del MTT, nella misura in cui nel relativo computo non vengono considerate le voci di costo e ricavo relative alle “*Altre attività idriche*” (definite come le attività attinenti ai servizi idrici diverse da quelle ricomprese nel servizio idrico integrato)⁶;
- b) alle disposizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del MTT, nella misura in cui – introducendo la componente “*Fondo Nuovi Investimenti*”, FoNI, riscossa per il finanziamento dei nuovi investimenti o di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – non viene previsto il riconoscimento degli oneri fiscali su detta componente⁷;
- c) alle modalità di riconoscimento dei maggiori “*costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali*”, nella parte in cui si dispone (al comma 45.8 del MTT) che l’aggravio di costo sia riconosciuto nei limiti della differenza tra i costi operativi riscontrati nel bilancio di esercizio dell’anno

⁶ Nelle sentenze nn. 8079/2020, 8354/2020, 8502/2020, 645/2021, 731/2021, 768/2021 e 4914/2021 il Consiglio di Stato ha evidenziato come sull’argomento non rilevi “*l’affermazione [dell’Autorità] secondo cui il riconoscimento del Capitale Circolante Netto limitato al servizio idrico integrato sarebbe motivato dal fatto che solo quest’ultima è l’attività regolata, mentre le “Altre attività idriche” sarebbero erogate dall’operatore professionale sulla base di una libera scelta di convenienza economica*” e ha ritenuto non condivisibile l’ulteriore argomento dell’Autorità secondo il quale “*i costi delle “Altre attività idriche” sono «più contenuti per un gestore di servizio idrico integrato», in quanto alcuni di essi «sono già spesati in tariffa dal servizio regolato» e pertanto, «anche in attesa della definizione di più compiute e stringenti norme di separazione contabile tra i diversi servizi, sarebbe corretto condividere, in quota parte, i margini con gli utenti cui vengono applicate le tariffe»*”. Lo stesso Consiglio di Stato ha rimarcato che “*quando un’impresa affidataria di un servizio di interesse economico generale produce anche beni o servizi diversi, i costi di pertinenza di ciascuna produzione vanno distinti in maniera precisa. Nella specifica ipotesi in cui un operatore professionale gestisce un’infrastruttura essenziale, con obbligo a contrarre e regolamentazione dei prezzi, e nel contempo svolge anche altre attività in concorrenza in settori non regolati, i costi diretti riferibili esclusivamente a ciascuno dei diversi segmenti economici (ad esempio: personale, materie prime, ammortamento e manutenzione delle immobilizzazioni) e quelli indiretti comuni a tutti, vanno imputati secondo criteri di rigorosa pertinenza*”.

⁷ Con la sentenza n. 4914/2021, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*Tale componente tariffaria [FoNI] – che incorpora la quota di investimenti finanziati con contributi pubblici e l’ammortamento nel tempo dei contributi stessi – si giustifica in quanto gli ammortamenti di un bene, pur realizzato (in tutto o in parte) con contributi a fondo perduto, costituiscono costi (una sorta di costo per il degrado del bene) necessari per garantire nel tempo un adeguato livello di efficienza del bene stesso, sicché appare ragionevole la loro considerazione ai fini tariffari, secondo il più volte citato principio di copertura integrale dei costi del gestore. Sennonché, la provvista per futuri investimenti è soggetta a tassazione, trattandosi di un reddito maturato in capo al gestore, non deducibile a fini IRES (...), ed incluso nella base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive. (...) Quando l’impresa impiega le risorse del ‘FoNI’ aumentano i suoi costi in misura pari all’ammortamento; ma a fronte di un tale beneficio fiscale distribuito su più anni, l’impresa deve fare fronte all’integrale onere fiscale nel primo anno. L’indubbio costo finanziario derivante dal predetto sfasamento temporale [richiede] il riconoscimento degli oneri fiscali sostenuti dalle imprese ([riconoscimento] operato dalla successiva deliberazione n. 643 del 2013, di approvazione del metodo tariffario definitivo, per gli anni 2014 e 2015)*”.

in esame e la componente tariffaria *Opex* determinata per il medesimo anno, ritenendo che ciò penalizzi il gestore efficiente⁸;

- d) alle regole di computo dei “*Conguagli del vincolo riconosciuto ai ricavi*” di cui all’articolo 46 del MTT, nella parte in cui si prevede che i conguagli - derivanti dalla differenza tra costi ammessi a riconoscimento tariffario in un determinato anno e i pertinenti costi valutati a consuntivo per la medesima annualità - vengano aggiornati esclusivamente considerando il tasso di inflazione, anziché tenendo conto anche dell’onere finanziario corrispondente al ritardato riconoscimento della copertura del costo⁹;
- e) alla deliberazione 273/2013/R/IDR, recante “*Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio*” nella misura in cui, a differenza del MTT, non vengono considerati nel computo dei ricavi ammissibili i costi del capitale proprio¹⁰.

⁸ Con la sentenza n. 4914/2021, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “*il giudice di primo grado ha correttamente rilevato l’incoerenza della citata misura regolatoria rispetto ai principi della regolazione incentivante*”, atteso che “*posto un dato costo standard del servizio, l’operatore che è riuscito a essere più efficiente vede svanire il ‘premio’ per la sua produttività a causa di eventi eccezionali; chi invece non abbia operato alcun efficientamento riceve un compenso in termini di extra-ricavo*”.

⁹ Con le sentenze nn. 8079/2020, 8354/2020, 8502/2020, 645/2021, 732/2021, 731/2021, 768/2021 e 4914/2021, il Consiglio di Stato ha statuito che “*Nel caso in esame, lo sfasamento temporale tra i ricavi “immediati” (derivanti dai pagamenti degli utenti nel corso dello stesso esercizio) e i ricavi “ritardati” (corrisposti solo all’esito del conguaglio) determina in capo all’operatore economico un onere finanziario correlato alla ritardata disponibilità di una somma il cui titolo matura nel corso dell’anno in cui viene effettuata la fornitura del servizio, anche se poi la liquidazione avviene solo successivamente. In presenza di costi fissi essenzialmente legati alla gestione delle reti esistenti, l’ammontare di tale onere va reperito sui mercati finanziari (...). L’Autorità deve quindi prevedere, in sede di determinazione del conguaglio, un correttivo a copertura dell’onere finanziario sui conguagli (...). Resta fermo che l’allocazione della voce di costo in commento deve basarsi su (...) principi di pertinenza, causalità, congruità, oggettività, proporzionalità, competenza (rispetto all’anno di riferimento), trasparenza. Secondo i principi generali, l’Autorità dovrà approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di contrastare i comportamenti opportunistici del gestore volti a rimandare la riscossione di proventi tariffari da parte degli utenti (ad esempio, ritardi nell’acquisizione dei dati reali e non tempestiva lettura dei contatori)*”.

¹⁰ Con la sentenza n. 3809/2021, il Consiglio di Stato ha rilevato come la deliberazione 273/2013/R/IDR “*ha previsto la restituzione integrale della remunerazione, al netto dei costi per oneri finanziari, fiscali e degli accantonamenti per svalutazione dei crediti, e non dei costi di capitale ‘proprio’, che dunque non risultano coperti, in contrasto con la direttrice normativa che permea l’intera regolazione dei servizi economici di interesse generale*”, precisando che “*non vi erano ragioni tecniche che precludessero all’Autorità di determinare – con il metodo della prognosi postuma, avuto cioè riguardo alla situazione economica esistente nel momento in cui l’operazione era stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future – la copertura dei costi di esercizio ed investimento. In tal senso, correttamente il giudice di primo grado ha rilevato la contraddittorietà tra la delibera n. 273 del 2013 e la deliberazione n. 585 del 2012 (...), con la quale la stessa Autorità ha riconosciuto la necessità di copertura dei costi relativi al capitale investito, sia esso capitale di rischio o ovvero capitale preso a prestito*”.

- 2.13 Alla luce degli esiti dei contenziosi sopra richiamati, nonché di quelli su taluni aspetti della regolazione della qualità tecnica (di cui si dirà nel Capitolo 7) appare necessario in questa sede valutare le misure più efficaci a rafforzare la chiarezza, la trasparenza, l'affidabilità e la certezza del quadro regolatorio di riferimento, anche tenendo conto di tutti gli elementi necessari a permettere - nella gestione dell'attuale fase di ripresa *post* pandemia da COVID-19 - una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*.

Spunti per la consultazione

- Q2.** Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più efficaci ed esaustive le valutazioni in ordine alle misure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie?

3 Costi riconosciuti

Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario

- 3.1 Con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha individuato - per ciascun anno a del terzo periodo regolatorio - la struttura del vincolo ai ricavi del gestore VRG^a (come riportata nel *Box 2*) e del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , definito (secondo quanto indicato nel *Box 3*) in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2019, dei volumi riferiti all'anno $(a - 2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.

Box 2 – Vincolo ai ricavi del gestore ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR

Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI^a$ è prevista a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex^a$ rappresenta i costi operativi intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi operativi aggiornabili (afferenti all'energia elettrica, alle forniture all'ingrosso, agli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione, a quelli relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e ad altre componenti di costo) e dei costi operativi associati a specifiche finalità (di natura previsionale);
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore

dell'anno $(a - 2)$, ivi compresa la componente $R_{Attività\ b}^a$.

Box 3 – Moltiplicatore tariffario ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR

In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il moltiplicatore tariffario (ϑ^a) , è pari a:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito nel precedente *Box 2*;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utenti u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2019}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a - 2)$;
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$.

3.2 Nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'Autorità ha tra l'altro previsto, al comma 5.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, che:

- per la determinazione delle tariffe 2020, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;
- per la determinazione delle tariffe per l'anno 2021, 2022 e 2023, l'aggiornamento avvenga:
 - in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, riallineando le componenti ai dati di bilancio dell'anno $(a - 2)$.

3.3 Per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario ϑ , ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, secondo criteri di stabilità e certezza della regolazione, l'Autorità è orientata a prevedere che:

- la determinazione delle tariffe del 2022 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.

3.4 Nei paragrafi che seguono verranno prospettate ulteriori modalità da seguire per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario per le annualità 2022 e 2023? Motivare la risposta.*

Adeguamenti monetari

3.5 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a - 1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2021 e 2022, a:

$$I^{2021} = 0,10\%$$

$$I^{2022} = 0,20\%$$

3.6 Con il presente documento di consultazione l'Autorità intende presentare, tra l'altro, i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2021 e 2022.

3.7 In particolare, i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2021 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2020 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2020. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2022 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2021 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2021. I deflatori di riferimento sono di seguito riportati:

$$dfl_{2020}^{2021} = 1,005$$

$$dfl_{2021}^{2022} = 1,004$$

3.8 Per le determinazioni relative all'annualità 2023, si assume dfl_{2022}^{2023} pari a 1.

4 Promozione dell'efficienza

Costi operativi

- 4.1 Per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la componente $Opex^a$ (definita al Titolo 5 del MTI-3) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei tassi di inflazione individuati al precedente punto 3.5.
- 4.2 Con particolare riferimento ai costi dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , (componente ricompresa, ai sensi dell'articolo 20 del MTI-3, tra i costi operativi aggiornabili), si rammenta che il comma 20.1 del MTI-3 prevede che la medesima - tenuto conto dei consumi riferiti all'anno $(a - 2)$ - venga aggiornata anche in funzione del costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, relativo all'anno $(a - 2)$, "valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi": $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$,
dove kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima dal gestore del SII. Detto costo medio di settore rileva anche ai fini della quantificazione del risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica ($\Delta_{Risparmio}^a$).
- 4.3 Le analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità hanno evidenziato - rispetto al dato individuato dall'Autorità medesima con determina 1/2020 DSID¹¹ ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2020-2023 – una riduzione nel corso dell'annualità 2020 dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del SII a cui nel 2021 è seguito un incremento. Pertanto, a seguito delle risultanze emerse, l'Autorità - ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria in discorso - è orientata a determinare un costo medio di settore della fornitura elettrica compreso per le annualità $a = \{2022, 2023\}$ negli intervalli di valori di seguito riportati:

¹¹ Con determina 1/2020 DSID è stato indicato, quale costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$, un valore pari a 0,1473 €/kWh con riferimento all'anno 2018 e 0,1597 €/kWh per l'anno 2019.

	INTERVALLI DI VALORI SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE	
	per tariffe 2022	per tariffe 2023
$CO_{EE}^{medio,a-2}$ (€/kWh)	0,1483 – 0,1543	0,1558 – 0,1618

- 4.4 Con riferimento agli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione $CO_{\Delta fanghi}^a$, l'articolo 22 del MTI-3 prevede il riconoscimento dell'incremento, determinatosi a partire dal 2017, di tale voce di costo, al netto di un'opportuna franchigia, F . Al riguardo, l'Autorità è orientata a precisare che, per ciascuno degli anni $a = \{2022, 2023\}$, la citata componente di costo - quantificata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3 - potrà essere ammessa a riconoscimento tariffario a condizione che: *i*) sia conseguito l'obiettivo di miglioramento o mantenimento (valutato cumulativamente per il biennio 2020 e 2021 tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR) associato al macro-indicatore M5-“Smaltimento dei fanghi in discarica”; *ii*) nell'ambito dell'aggiornamento della programmazione siano previsti opportuni interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di miglioramento o mantenimento del citato macro-indicatore M5.
- 4.5 Con riferimento alla componente OP_{mis}^a , per la copertura degli oneri connessi all'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti, l'Autorità è orientata ad esplicitare (anche sulla base di quanto prospettato nel documento per la consultazione 405/2021/R/IDR) che la medesima possa essere quantificata per la copertura di costi o per l'erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all'utenza ove si rinviengano le seguenti casistiche:
- interventi di individualizzazione della fornitura;
 - interventi di installazione, sostituzione contestuale dei contatori divisionali e lettura periodica dei medesimi (prevedendo la modalità almeno *walk by/drive by* in caso di installazione all'interno degli appartamenti), con la finalità di addivenire alla ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati, applicando la struttura tariffaria del gestore (nel seguito: “divisionalizzazione organizzata”).
- 4.6 La componente è attivabile una sola volta per ogni condominio interessato e le casistiche devono poter essere verificabili *ex post*. Inoltre, nei casi in cui un gestore rilevi entrambe le casistiche sopra citate, la possibilità di quantificare la componente OP_{mis}^a - tenuto conto della gerarchia degli incentivi - è subordinata alla proposta di valorizzazione di oneri più contenuti per gli incentivi alla

divisionalizzazione organizzata rispetto a quella connessa agli incentivi all'individualizzazione della fornitura.

- 4.7 Con riferimento alla casistica della divisionalizzazione organizzata, si ritiene che la quantificazione dei connessi costi previsionali possa essere ammissibile esclusivamente nei casi in cui tale modalità non fosse precedentemente stata implementata nel condominio considerato, e che – in sede di verifica *ex post* – si debba procedere (secondo modalità che verranno dettagliate nel metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio) al relativo recupero, a vantaggio dell'utenza, nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito – anche sulla base di verifiche a campione – rinvenga che non sia stato perseguito l'obiettivo di corretta ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei consumi rilevati per singola unità immobiliare.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condividono gli intervalli di valori proposti dall'Autorità ai fini della determinazione del costo medio di settore della fornitura elettrica? Quali misure di mitigazione possono essere considerate alla luce della volatilità recentemente riscontrata, nonché degli scenari al momento disponibili, in ordine alle condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si condivide l'ipotesi di esplicitazione delle attività cui ricondurre gli oneri previsionali valorizzabili nell'ambito della componente OP_{mis}^a ? Si ritengono condivisibili le condizionalità che l'Autorità è orientata ad introdurre? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi? Motivare la risposta.*

Costi ambientali e della risorsa

- 4.8 L'Autorità intende prevedere che, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la componente ERC^a a copertura dei costi ambientali e della risorsa sia aggiornata, ai sensi di quanto previsto dal Titolo 6 del MTI-3, provvedendo ad esplicitare:
- la componente ERC_{Capex}^a (data dalla somma dei costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali Env_{Capex}^a e della risorsa Res_{Capex}^a), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati ai punti 3.7 e 3.8;
 - la componente ERC_{Opex}^a (data dalla somma dei costi operativi riconducibili ai costi ambientali Env_{Opex}^a e della risorsa Res_{Opex}^a), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei tassi di inflazione individuati al precedente punto 3.5.

Spunti per la consultazione

Q7. *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi ambientali e della risorsa? Motivare la risposta.*

Componenti a conguaglio

4.9 Per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la componente Rc_{TOT}^a - definita all'articolo 27 del MTI-3 come recupero dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$ - viene in generale rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei tassi di inflazione individuati al precedente punto 3.5.

4.10 Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio si evidenzia che il relativo aggiornamento terrà anche conto:

- con riferimento alla componente Rc_{VOL}^a , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente alla variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} , dei volumi fatturati afferenti alle annualità $(a - 2)$. Si rammenta anche che il comma 27.1 del MTI-3 prevede - ai fini della determinazione della componente Rc_{VOL}^a per gli anni $a = \{2022, 2023\}$ - la seguente specifica formulazione:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2019} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T;$$

- con riferimento alla componente Rc_{EE}^a , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi spettanti, del costo medio di settore della fornitura elettrica $CO_{EE}^{medio,a-2}$ riferito nell'anno $(a - 2)$, come individuato al precedente punto 4.3;
- con riferimento alla componente Rc_{ALTRO}^a :
 - del recupero della differenza tra le componenti di costo previsionali connesse a specifiche finalità ($Opex_{QT}^a$, $Opex_{QC}^a$, Op_{Social}^a e OP_{mis}^a , come quantificate per gli anni 2020 e 2021, e Op_{COVID}^a , limitatamente al 2020) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nelle medesime annualità, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti già previsti dal comma 27.1, lett. i), j), k), l), m) e n), del MTI-3;
 - dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati ai punti 3.7 e

3.8 con riferimento al recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli incrementi patrimoniali precedentemente comunicati;

- alla luce del protrarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, degli oneri aggiuntivi, ovvero dei minori costi operativi, conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per il contrasto alla diffusione del virus, secondo le medesime modalità e nel rispetto dei limiti previsti al comma 18.12 del MTI-3. L'Autorità è orientata ad esplicitare che detta voce possa essere ricompresa nell'ambito della componente "*costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali*" relativa all'anno $a = \{2023\}$.

Spunti per la consultazione

- Q8.** *Si condivide l'orientamento di prevedere, nell'ambito della voce "costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali", il recupero degli oneri aggiuntivi, ovvero dei minori costi operativi, connessi alle iniziative adottate nel 2021 per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19? Motivare la risposta.*
- Q9.** *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle componenti di conguaglio? Motivare la risposta.*

5 Altre regole per i conguagli

- 5.1 Al fine di tenere doverosamente conto dell'esito dei contenziosi riferiti a talune disposizioni adottate in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato (con le sentenze richiamate al precedente punto 2.12), l'Autorità è orientata ad introdurre, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, una nuova componente di conguaglio, Rc_{ARC}^a , attribuendo la facoltà all'Ente di governo dell'ambito di procedere alla relativa quantificazione, in accordo con il gestore.
- 5.2 In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di ricomprendere nella componente Rc_{ARC}^a le seguenti voci:
- a) il recupero della differenza tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il computo del "*Capitale investito netto del gestore del SII*" di cui all'articolo 11 del MTT e quanto risulta determinando la "*quota a compensazione del capitale circolante netto*", CCN^{2012} e CCN^{2013} , di cui ai commi 11.2 e 11.3 del MTT, considerando nel computo:
 - oltre agli importi relativi ai ricavi delle attività afferenti al servizio idrico integrato (secondo quanto previsto dal MTT), anche quelli

riconducibili alle “Altre attività idriche” definite al comma 1.1 del MTT;

- la somma dell’importo delle voci B6) “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e B7) “Costi per servizi” relative sia alle attività afferenti al servizio idrico integrato (secondo quanto previsto dal MTT), sia alle “Altre attività idriche” di cui al citato comma 1.1 del MTT;

a condizione che:

- l’Ente di governo dell’ambito, al fine di evitare fenomeni di *double counting*, fornisca evidenza all’Autorità degli esiti delle verifiche compiute volte ad accertare che la quota a compensazione del capitale circolante netto specificamente riconducibile alle “Altre attività idriche” non sia stata già considerata dal gestore nell’ambito della valorizzazione dei corrispettivi (non assoggettati a regolazione) autonomamente applicati ai clienti;
- b) limitatamente ai casi in cui sia stata rilevata una quota parte di *FoNI* (ricompreso nel *VRG* degli anni 2012 e 2013) non investita, il recupero della differenza tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole di cui al comma 42.3 del MTT per la determinazione della “*sommatoria della quota parte di FoNI percepita in ciascun anno $n < m$ e non investita sino all’anno $m-2$* ” (portata in detrazione del *CIN^m*) e quanto risulta considerando:
- ai fini del calcolo della componente *FoNI^m_{spesa}*, sia la spesa complessiva (effettuata in ciascun anno *n*) per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre destinazioni d’uso della componente *ΔCUI^a_{FoNI}* (secondo quanto previsto dal MTT), sia l’effetto fiscale (da aggiungersi alla citata spesa complessiva) ottenuto applicando l’aliquota 0,275 alla componente *FoNI* relativa agli anni 2012 e 2013¹²;
- c) fermo restando il riconoscimento della componente *Opex^a* di cui al

¹² Per quanto attiene il trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal *FoNI*, si rammenta che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – con parere reso in data 8 aprile 2019 – ha evidenziato l’opportunità “che gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottino politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente *FoNI*, coerenti con le tecniche regolatorie stabilite [nel comunicato] dell’ottobre 2018 [pubblicato dall’Autorità]”, con il quale - al fine di precisare le necessarie modalità di rendicontazione, nell’ambito della contabilità regolatoria, delle poste relative all’impiego del *FoNI* - è stato, tra l’altro chiarito che “tale componente, finalizzata all’incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore – indipendentemente dalla modalità di redazione del bilancio civilistico – utilizzando la metodologia prevista dall’OIC 16 per tali contributi”.

comma 4.1 del MTT nei casi in cui $Op^a > CO_{eff}^a$, ove sia stata presentata l'istanza di cui ai commi 45.5 o 45.7 del MTT, il recupero della differenza tra i "costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali", sub g) o h) del comma 45.1 del MTT e quelli eventualmente ammessi a recupero ai sensi del comma 29.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR (MTI);

- d) la differenza tra l'importo che, ai sensi deliberazione 273/2013/R/IDR, è stato detratto dalla quota di remunerazione del capitale da restituire agli utenti relativamente al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 e l'importo calcolato considerando:
- in luogo degli "oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata", degli "oneri finanziari effettivamente sostenuti dal gestore" e degli "accantonamenti per la svalutazione crediti", di cui al comma 2.3, lett. i), ii) e iii), della deliberazione 273/2013/R/IDR, gli oneri finanziari e fiscali standardizzati calcolati nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle regole di cui al Titolo 5 del MTT, con la precisazione che - ai fini della valorizzazione delle immobilizzazioni - devono essere considerate le immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno *t* (compreso tra il 1960 e il 2010), utilizzando il seguente vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nell'anno 2011:

Anno	dfl_t^{2011}	Anno	dfl_t^{2011}
1960	29,927	1986	2,149
1961	28,883	1987	2,058
1962	27,706	1988	1,950
1963	25,628	1989	1,850
1964	24,555	1990	1,735
1965	24,478	1991	1,639
1966	23,819	1992	1,576
1967	23,036	1993	1,518
1968	22,517	1994	1,468
1969	21,263	1995	1,411
1970	18,713	1996	1,371
1971	17,770	1997	1,336
1972	17,204	1998	1,311
1973	14,356	1999	1,296
1974	11,076	2000	1,259
1975	9,449	2001	1,233

Anno	dfI_t^{2011}	Anno	dfI_t^{2011}
1976	7,897	2002	1,198
1977	6,725	2003	1,180
1978	5,939	2004	1,149
1979	5,163	2005	1,116
1980	4,168	2006	1,086
1981	3,409	2007	1,055
1982	2,962	2008	1,023
1983	2,656	2009	1,015
1984	2,432	2010	1,015
1985	2,231		

- 5.3 Infine, con riferimento alla valorizzazione dei conguagli - fermo restando quanto previsto all'articolo 29 del MTI - l'Autorità è orientata a prevedere la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di procedere all'aggiornamento della componente $Cong^a$ per gli anni 2012 e 2013, di cui all'articolo 46 del MTT, applicando, in luogo del "tasso di inflazione a valere per l'anno $a+2$ " (secondo quanto previsto al comma 46.2 del MTT), un fattore correttivo a copertura dell'eventuale onere finanziario, commisurato al tasso nominale K_a , ossia il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale.

Spunti per la consultazione

Q10. *Si condividono le modalità di valorizzazione della componente Rc_{ARC}^a al fine di tener conto degli esiti delle richiamate sentenze in ordine a specifici aspetti della regolazione tariffaria pro tempore vigente? Motivare la risposta.*

6 Sostegno degli investimenti

Costi delle immobilizzazioni

- 6.1 Per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la componente $Capex^a$ (definita al Titolo 3 del MTI-3) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati ai punti 3.7 e 3.8.
- 6.2 L'Autorità - al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2020 e 2021 e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità - è orientata a prevedere che il soggetto competente attesti la

corrispondenza (o motivi l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2020 e 2021, ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto, $(IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$, e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.

Spunti per la consultazione

Q11. *Con riferimento alla prospettata verifica in ordine alla corrispondenza tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2020 e 2021 e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità, quali eventuali criticità si ritiene utile evidenziare relativamente alle attività di controllo concernenti l'impiego dei contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.*

Parametri finanziari e fiscali

- 6.3 La crisi economica scaturita dall'emergenza COVID-19 ha severamente compromesso la stabilità del quadro macroeconomico globale. Le misure di restrizione imposte per il contenimento della diffusione del virus hanno determinato consistenti effetti economici in ordine al livello dei consumi, degli investimenti, del commercio internazionale. L'immediata conseguenza, soprattutto con riferimento alla prima metà del 2020, è stata la forte contrazione del prodotto interno lordo su scala globale, la riduzione dell'occupazione e l'instaurarsi di un generale clima di incertezza, particolarmente legato agli esiti delle misure di contrasto e di prevenzione adottate in campo sanitario.
- 6.4 Le misure economiche e finanziarie varate in ambito UE in risposta alla crisi economica sono state molteplici, volte ad affrontare le contrazioni sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta¹³.
- 6.5 Le manovre intraprese in ambito europeo hanno permesso di contrastare gli effetti della crisi economica, favorendo una parziale ripresa del prodotto interno lordo già a partire dal terzo trimestre 2020. Secondo le stime del rapporto del FMI, le previsioni di crescita in termini di prodotto interno lordo consentono, in Italia e nell'area EU, il ritorno dei livelli pre-pandemia entro il 2022.
- 6.6 Le prospettive globali di crescita risentono tuttavia del perdurare del clima di incertezza, legato sia all'evoluzione della pandemia, sia alle conseguenze delle misure economiche e finanziarie intraprese. La ripresa economica ha infatti in primo luogo prodotto una tensione all'aumento dei prezzi già a partire dai primi mesi del 2021, favorita anche da alcune frizioni dal lato dell'offerta quale

¹³ A titolo esemplificativo si rammenta l'introduzione dello strumento del *Next Generation EU*, caratterizzato da un insieme di misure economiche distinte tra sovvenzioni e prestiti di lunga durata, nonché del sistema di prestiti nell'ambito del programma *SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency)*. In materia di politica monetaria, la principale misura di sostegno deriva dall'adozione del *Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)*, un programma di acquisto di titoli pubblici e privati del valore iniziale di 750 miliardi di euro e più volte ampliato fino a 1.850 miliardi di euro al fine di evitare l'insorgere di un ulteriore shock di natura finanziaria. La misura sarà in vigore fino al mese di marzo 2022. Sotto il profilo dell'accesso al credito, inoltre, ulteriori misure sono state intraprese per determinare condizioni di finanziamento più favorevoli per famiglie e imprese.

conseguenza del persistere delle misure adottate per contenere la pandemia (ad esempio, nei mercati in cui è rilevante l'impiego dei semiconduttori). L'incremento del tasso di inflazione, che nell'area euro potrebbe raggiungere il suo picco nel quarto trimestre 2021 con un valore prossimo al 2,6%, dovrebbe comunque esaurire i propri effetti nel breve termine, riducendosi entro la fine del 2022 ad un valore circa pari all'1,5% e assestandosi a circa l'1,4% nel 2023¹⁴.

- 6.7 Tra i possibili elementi di criticità nel breve-medio termine, sono da considerare i timori di ulteriori pressioni inflazionistiche rispetto a quelle previste da cui possono scaturire ricadute nei mercati finanziari, determinando il crescere della volatilità dei titoli di Stato oltre che il rialzo delle quotazioni e possibili tensioni anche nei differenziali tra i tassi dei titoli sovrani. Tali effetti, in questa fase contenuti, potrebbero accentuarsi se il piano di crescita economico non dovesse rispettare le aspettative previste. Questo anche in considerazione del rapporto debito pubblico/PIL che nell'area dell'euro dovrebbe raggiungere un punto di massimo nel 2021, collocandosi appena al di sotto del 100 per cento¹⁵. In questo senso, un cruciale ruolo sarà svolto dalla capacità di attuazione degli interventi previsti in seno al PNRR.
- 6.8 Rispetto al rendimento dei titoli di Stato, è comunque da rilevare l'andamento al di sotto della soglia dello zero, sia con riferimento ai tassi reali che ai tassi nominali.
- 6.9 Ulteriori aspetti di criticità consistono poi nel crescente ricorso al debito da parte delle imprese nel corso della pandemia, attuato per fronteggiare la crisi di liquidità indotta dai mancati incassi e che può riflettersi in squilibri nei livelli del cash-flow aziendale. Nell'ambito del servizio idrico integrato, tale effetto si contrappone alla sensibile riduzione del costo del debito sostenuto dagli operatori che l'Autorità ha riscontrato sulla base dei dati forniti dagli Enti di governo relativi al periodo regolatorio 2020-2023.
- 6.10 Con riferimento agli oneri finanziari e fiscali, l'Autorità - considerando la necessità di tutelare, in un contesto macroeconomico eccezionalmente incerto, l'equilibrio economico finanziario degli operatori, nonché di favorire l'attuazione degli interventi infrastrutturali legati alle politiche di incentivazione adottate in ambito europeo, ma comunque in coerenza con il tradizionale approccio adottato nel settore idrico, volto al riconoscimento dei soli oneri standardizzati legati al reperimento dei finanziamenti e non comprensivi della remunerazione del capitale - è orientata a confermare le previsioni generali di cui all'articolo 11 del MTI-3 (recante i criteri per la determinazione standardizzata degli oneri finanziari, *OF^a*). Peraltro, il comma 11.3 del MTI-3 ha previsto che potessero essere ridefiniti - in sede di adozione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - i seguenti parametri (ai fini dell'eventuale aggiornamento del tasso di

¹⁴ BCE Bollettino Economico, numero 6/2021.

¹⁵ BCE Bollettino Economico, numero 6/2021.

interesse di riferimento, K_m):

- r_f^{real} , ossia il tasso *risk free* reale (posto pari, nel MTI-3, allo 0,5%), valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con rating almeno AA;
- WRP , ossia il *Water Utility Risk Premium* (posto pari, nel MTI-3, all'1,7%), riconducibile ai seguenti fattori di rischio: *i*) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; *ii*) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; *iii*) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti;
- K_d^{real} , il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del *Debt Risk Premium* (posto pari, nel MTI-3, al 2,77%). Per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, detto parametro rileva anche ai fini della determinazione del saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso (S_{LIC}^a), ai sensi di quanto previsto al comma 11.5 del MTI-3.

6.11 Ai fini dell'eventuale rideterminazione del tasso di interesse *risk free* reale, r_f^{real} , si terrà conto dell'esito del procedimento avviato con deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM, per la definizione del capitale investito nei settori elettrico e gas.

6.12 L'Autorità è orientata a prevedere un aggiornamento del parametro *Water Utility Risk Premium*, WRP , nell'ambito del seguente intervallo di valori.

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
WRP	1,4% – 1,8%

6.13 Relativamente al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, K_d^{real} , comprensivo anche del *Debt Risk Premium*, l'Autorità è orientata, sulla base delle considerazioni sopra rappresentate, a prevedere il seguente *range* di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
K_d^{real}	1,37% – 2,57%

Spunti per la consultazione

Q12. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.

Fondo nuovi investimenti

6.14 L’Autorità intende prevedere che, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la componente $FoNI^a$ (definita al Titolo 4 del MTI-3 e destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito), venga rideterminata sulla base:

- dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3;
- dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati ai punti 3.7 e 3.8;
- dell’aggiornamento della componente FNI_{FoNI}^a (funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i costi delle immobilizzazioni), tenendo conto dei valori che, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, verranno assunti: *i*) dagli investimenti programmati IP_a^{exp} , come risultanti dal PdI; *ii*) dai costi delle immobilizzazioni $Capex^a$, come rideterminati secondo quanto prospettato al precedente paragrafo.

Spunti per la consultazione

Q13. *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell’aggiornamento della componente Fondo nuovi investimenti? Motivare la risposta.*

7 Efficace implementazione delle misure del PNRR per il servizio idrico

7.1 Nel corso del 2021 gli strumenti non regolatori di sostegno allo sviluppo ed ammodernamento infrastrutturale del servizio idrico integrato a oggi esistenti – il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e il Fondo di garanzia per le opere idriche – sono stati ulteriormente potenziati con l’adozione, nell’ambito degli obiettivi stabiliti dagli strumenti del *Next Generation EU*, ossia il Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁶ e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la

¹⁶ Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella proposta trasmessa alla Commissione europea il 30 aprile 2021, prevede, tra le misure a supporto della *Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica*, alcune linee di investimento che interessano le diverse filiere del settore idrico (prevedendo complessivamente un ammontare di risorse pari a 3,5 miliardi di euro), con riferimento in particolare:

- alla sicurezza degli approvvigionamenti (*Investimento 4.1: “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”*, 2 miliardi di euro);
- alla riduzione delle perdite idriche tramite il potenziamento degli strumenti di distrettualizzazione e di digitalizzazione delle reti (*Investimento 4.2: “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*, 0,9 miliardi di euro);
- al miglioramento delle infrastrutture di fognatura e depurazione, al fine di rendere più efficaci i processi di trattamento e ridurre il numero di abitanti in zone non conformi (anche attraverso l’innovazione tecnologica), nonché consentire il recupero di energia e materia dai fanghi, e il

Coesione e i Territori di Europa (*REACT-EU*)¹⁷

- 7.2 Come anticipato nell'avvio di procedimento per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 306/2021/R/IDR, l'Autorità ritiene opportuno - per quanto di interesse in questa sede - valutare le misure regolatorie più idonee a permettere una efficace applicazione dei richiamati strumenti di supporto del *Next Generation EU*, al fine di favorire, in particolare, il perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e innovazione individuati tra gli assi strategici del PNRR, assicurando al contempo un'ordinata configurazione delle programmazioni del settore a valle della selezione delle opere ammesse a beneficiare delle risorse pubbliche all'uopo stanziate.

Adeguamenti di qualità tecnica

- 7.3 Come noto, la deliberazione 917/2017/R/IDR (e il relativo Allegato A, recante la RQTI), che disciplina la regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico integrato, prevede, tra gli *standard* generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio – e ai quali è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità – il macro-indicatore M1 – “Perdite idriche”, finalizzato all'obiettivo di conservazione della risorsa idrica nel servizio di acquedotto. Tale macro-indicatore viene determinato combinando due indicatori semplici: M1a – “Perdite idriche lineari” e M1b – “Perdite idriche percentuali”.
- 7.4 In particolare, per quanto rileva in questa sede, si ritiene opportuno rammentare che l'indicatore M1a viene calcolato rapportando il volume perso complessivamente nell'anno nelle fasi del servizio di acquedotto gestite – espresso in termini di differenza tra la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto (dall'ambiente o importata da altri sistemi) e la somma dei volumi in uscita dal medesimo sistema (consumi autorizzati, fatturati o non fatturati, ed esportazioni verso altri sistemi) – allo sviluppo lineare totale delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre del medesimo anno¹⁸.

riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali (*Investimento 4.4: “Investimenti in fognatura e depurazione”*, 0,6 miliardi di euro).

¹⁷ Il REACT-EU, nell'ambito dell'Asse IV prevede lo stanziamento di 313 milioni di euro per la “*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*” in un *cluster* di Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), classificate come “Regioni meno sviluppate” nella disciplina dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all'Italia.

¹⁸ Al comma 7.2 della RQTI, l'indicatore M1a – “Perdite idriche lineari” è esplicitato secondo la seguente formulazione:

$$M1a^a = \frac{WL_{TOT}^a}{365 \times Lp^a} \text{ [mc/km/gg]}$$

- 7.5 Di recente, il Consiglio di Stato ha accolto la censura avanzata in relazione ai criteri per il calcolo del valore dell'indicatore M1a – “Perdite idriche lineari”, laddove nel rapporto tra volume delle perdite idriche e lunghezza complessiva della rete, esclude, al denominatore (lunghezza rete), le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a^{19} .
- 7.6 Al fine di tener conto dell'esito del contezioso sopra richiamato, comunque individuando le misure regolatorie più idonee a permettere una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* per il perseguimento, in particolare, degli obiettivi di digitalizzazione e di innovazione individuati tra gli assi strategici del PNRR, l'Autorità è orientata ad introdurre una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci da considerare al denominatore della formula dell'indicatore M1a, prevedendo che la valutazione parametrica possa essere superata dal dato dichiarato solo in presenza di georeferenziazione completa – con rilievo topografico geolocalizzato - dei chilometri di allaccio, come definita al successivo punto 7.12.
- 7.7 La citata modalità parametrica è stata valutata a partire dall'analisi dei dati tecnici comunicati all'Autorità per 146 gestioni relativamente agli anni 2018 e 2019, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, da cui è emersa:
- la conferma della scarsa disponibilità del dato relativo agli allacci, dal momento che il 75% delle medesime gestioni²⁰ non ha dichiarato chilometri di rete georeferenziate per le condotte di allacciamento;
 - per il restante 25% delle gestioni del campione, una elevata variabilità della quota di chilometri di allacci georeferenziati, compresa tra un massimo del 100% a un minimo dello 0,3%, con una media che si attesta al 20,6% nell'anno 2018²¹;
 - la necessità di approfondire il grado di affidabilità del dato relativo alla georeferenziazione comunicato, dal momento che nessuna delle tecniche indicate dalla letteratura di settore²² risulta essere generalmente applicata

¹⁹ Con la sentenza n. 2672/2021, il Consiglio di Stato ha precisato che il fatto che “la lunghezza degli allacci è caratterizzata da un elevato grado di incertezza, frutto di stime, per le quali non è immediatamente individuabile un criterio uniforme da applicare a tutte le realtà” costituisce “un mero impedimento pratico legato alla misurabilità degli allacci, al quale l'Autorità, nell'ambito della discrezionalità che gli è propria, può ovviare, a mero titolo esemplificativo, attraverso una rideterminazione dei termini di calcolo del parametro in questione, oppure attraverso la misura o la predisposizione, con il contributo degli operatori del settore, di un adeguato criterio di misurazione o stima degli allacci”.

²⁰ Dato riferito all'annualità 2018.

²¹ Nell'annualità 2019 la numerosità di gestioni che dichiarano quote di allacci georeferenziati sale al 28%, e la media si attesta al 21,9% (sempre tra i gestori che dichiarano la georeferenziazione).

²² Dalla letteratura di settore possono essere individuate due differenti metodologie di georeferenziazione:

- la lettura e trasposizione delle informazioni, contenute in archivi e documentazioni cartacee, in CAD (*Computer Aided Design*) oppure nel GIS (*Geographic Information System*) del gestore;

interamente sulla lunghezza delle condotte di allaccio, prevalendo metodi misti, affetti da elevati gradi di stima. In particolare, nel caso più comune, i chilometri di allaccio georeferenziati non sono rilevati direttamente, bensì derivano da una valutazione della distanza tra contatore di utenza e rete acquedottistica, quest'ultima, a sua volta, stimata per quanto riguarda il punto di stacco della derivazione²³.

7.8 Tenuto conto degli elementi a disposizione dell'Autorità, ai fini dell'applicazione di parametri standardizzati, sono state considerate le seguenti possibili modalità di calcolo della lunghezza degli allacci:

- *Ipotesi 1*: lunghezza totale degli allacci calcolata a partire da una lunghezza media per numero di allacci;
- *Ipotesi 2*: lunghezza totale degli allacci calcolata come percentuale della lunghezza della rete di distribuzione principale;
- *Ipotesi 3*: lunghezza totale degli allacci calcolata come percentuale del totale della lunghezza della rete principale del gestore, includendo anche la lunghezza delle reti di adduzione oltre a quelle di distribuzione.

7.9 Si rammenta, peraltro, che la regolazione della qualità tecnica è rivolta a dare segnali incentivanti al gestore e, pertanto, fa riferimento a dati non disaggregabili a livello di distretto o di singolo schema di approvvigionamento o di distribuzione, così come, per tener conto della scala di ambito, non distingue sulla base della densità delle aree servite. Non sono pertanto applicabili, ad esempio, parametri differenziati per aree urbane ed extraurbane. I risultati delle citate ipotesi per il calcolo della lunghezza degli allacci sono sintetizzati nel *Box 4*²⁴.

-
- il rilievo topografico delle reti sul campo, con tecnici e mezzi specializzati per la triangolazione dei punti da georeferenziare.

Il primo metodo restituisce generalmente una approssimazione realistica della posizione delle reti e delle relative lunghezze. Il secondo metodo, più avanzato e complesso, è utilizzato se mancano completamente le informazioni di partenza, oppure in presenza di studi specifici sulle reti, per esempio studi di modellazione.

²³ Riprendendo, in via esemplificativa, dalla relazione di accompagnamento di un gestore: “*in ambito GIS è stata condotta un’analisi di prossimità dei contatori d’utenza rispetto alla rete acquedottistica. Questo procedimento ha permesso l’attribuzione di ogni utenza alla condotta più vicina con la determinazione della relativa distanza: la somma di questi valori è stata assunta come stima di prima approssimazione della lunghezza totale degli allacci... Tali risultanze, tuttavia, sono state confrontate con alcune casistiche reali sul campo e in linea generale si è palesata una sovrastima rispetto alle effettive grandezze in gioco. Pertanto, è stata svolta una nuova analisi di prossimità dei contatori di utenza non più soltanto rispetto alla rete acquedottistica ma anche in relazione alla rete stradale. In sostanza, nell’algoritmo per la valutazione dell’estensione della lunghezza degli allacci, assieme all’ubicazione delle utenze e alla rete acquedottistica, è stato inserito anche il grafo stradale*”.

²⁴ L’analisi dell’*Ipotesi 1* ha riguardato un campione di 86 gestioni per l’anno 2018 e 88 gestioni per l’annualità 2019, mentre ha riguardato un campione di poco più ampio per le *Ipotesi 2 e 3*, comprendendo 91 gestioni con riferimento all’anno 2018 e 93 gestioni per l’annualità 2019.

Box 4 – Ipotesi per il calcolo della lunghezza degli allacci

- Ipotesi 1: lunghezza totale degli allacci calcolata a partire da una lunghezza media per numero di allacci

I risultati dell'analisi sono illustrati nella seguente TAV. 2:

TAV. 2 – Lunghezze medie degli allacci (annualità 2018 e 2019) espresse in metri lineari

	Lunghezza media allacci (metri)	
	campione	senza outlier
Media aritmetica		
2018	7,65	6,93
2019	7,61	6,98
biennio 2018-2019	7,63	6,96
Media pesata		
2018	6,96	6,43
2019	6,88	6,45
biennio 2018-2019	6,92	6,44

Escludendo gli outlier, utilizzando l'Ipotesi 1, si giungerebbe a quantificare una lunghezza media degli allacci pari a 6,96 metri, ovvero a 6,44 metri per allaccio, a seconda che si consideri la media aritmetica o la media pesata; tuttavia tale ipotesi risente, alla luce dei dati attualmente disponibili, anche del problema della scarsa affidabilità della quantificazione del numero degli allacci, generalmente frutto di stima (ad esempio considerando un numero medio di contatori/utenze per ciascuna opera di derivazione).

- Ipotesi 2 e 3: lunghezza totale degli allacci calcolata come percentuale della lunghezza della rete di distribuzione principale e lunghezza totale degli allacci calcolata come percentuale del totale della lunghezza della rete principale del gestore

I risultati dell'analisi sono illustrati nella seguente TAV. 3:

TAV. 3 – Percentuali medie delle lunghezze degli allacci dichiarate rispetto alle lunghezze della rete principale, suddividendo tra percentuali relative alla sola rete di distribuzione principale e percentuali relative al totale della rete principale

	% della rete di distribuzione		% della rete principale (adduzione + distribuzione)	
	campione	senza outlier	campione	senza outlier
Media aritmetica				
2018	24,8%	22,1%	20,8%	19,3%
2019	24,4%	22,0%	20,6%	19,3%
biennio 2018-2019	24,6%	22,0%	20,7%	19,3%
Media pesata				
2018	23,2%	22,8%	19,7%	20,2%
2019	22,7%	22,6%	19,3%	20,4%
biennio 2018-2019	22,9%	22,7%	19,5%	20,3%

Le Ipotesi 2 e 3 si basano su una relazione tra la lunghezza degli allacci e le lunghezze

della rete principale, fondandosi su stime più affidabili rispetto a quelle sottese al calcolo riferito all'*Ipotesi 1* (che risente - sulla base dei dati disponibili - di un maggior grado di approssimazione relativamente al numero degli allacci).

7.10 Alla luce delle considerazioni che precedono - nonché tenuto conto sia del buon grado di correlazione tra la rete di distribuzione e le lunghezze di allaccio (dal momento che gli allacci sono prevalentemente posizionati sulla rete di distribuzione), sia del fatto che il riferimento alla lunghezza totale della rete principale rischia di sovrastimare la lunghezza degli allacci per i grossisti di acquedotto (per i quali la presenza di allacciamenti costituisce l'eccezione alla regola) e per le realtà che gestiscono ampie tratte di rete di adduzione - l'Autorità è orientata ad utilizzare, ai fini del calcolo della lunghezza degli allacci, l'*Ipotesi 2* sopra richiamata (media aritmetica). Inoltre, si ritiene di:

- utilizzare i dati in formato *panel*, considerando le informazioni di entrambe le annualità ricevute, al fine di ampliare il campione statistico di riferimento;
- utilizzare i dati disponibili escludendo gli *outlier* che, specie nei valori alti, risultano molto distanti dal valore mediano.

7.11 Pertanto, l'Autorità, ai fini della valutazione della lunghezza degli allacci, è orientata ad introdurre un riferimento parametrico in funzione della lunghezza della rete di distribuzione (22%), aggiornando la formulazione dell'indicatore $M1a$ – “Perdite idriche lineari” di cui al comma 7.2 della RQTI, come segue:

$$M1a^a = \frac{WL_{TOT}^a}{365 \times (Lp^a + 0,22 * Ld^a)} \text{ [mc / km / gg]}$$

dove (in aggiunta alle definizioni esistenti):

- Ld^a è lo sviluppo lineare totale delle condotte di distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a (km).

7.12 Come sopra anticipato, l'Autorità intende prevedere la possibilità di presentare apposita istanza con la quale richiedere di quantificare il valore dell'indicatore $M1a^a$ tenendo conto di lunghezze di allaccio superiori a quelle risultanti dall'applicazione della formula parametrica (considerando pertanto il valore rilevato in luogo del valore parametrico ($0,22 * Ld^a$)), con la precisazione che:

- l'istanza può essere presentata con riferimento alle sole tratte di reti di allaccio²⁵ dotate di georeferenziazione completa, ovvero per le quali sono

²⁵ Per “lunghezza degli allacci” si intende lo sviluppo lineare totale delle condotte di allaccio, ovvero la somma delle lunghezze di tutte le condotte dallo stacco dalla rete di distribuzione principale verso una o più utenze fino ai misuratori delle utenze stesse. Si ritiene “tubazione di allaccio” quella destinata esclusivamente all'utente, sia esso singolo che multiplo, cioè quella porzione di rete di distribuzione costituente l'ultimo ordine gerarchico della rete stessa. Per maggiori dettagli, si veda il Manuale della

note (e non stimate) ed archiviate, in formato digitale, le coordinate di posa nonché le caratteristiche tecniche (diametri, tipologia materiale, altre informazioni utili); in altri termini, si richiede che l'informazione georeferenziata sia relativa a tutta la lunghezza dell'allaccio, e non a singoli punti dello stesso;

- l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Ente di governo dell'ambito che attesti la presa visione delle mappe geolocalizzate in sede di realizzazione o del rilievo topografico successivo²⁶ per tutte le tratte delle citate reti di allaccio per cui è richiesto l'inserimento della lunghezza²⁷ nella formula dell'indicatore M1a.

7.13 Conseguentemente, ai fini della definizione degli obiettivi di qualità tecnica del macro-indicatore M1 – “Perdite idriche”, si ritiene di riformulare le relative classi di appartenenza aggiornando la tavola 2 riportata al comma 6.3 della RQTI come segue (**TAV. 4**):

TAV. 4 – Classi di appartenenza per il macro-indicatore M1

		M1a-perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a <12	12 ≤ M1a <20	20 ≤ M1a <35	35 ≤ M1a <55	M1a ≥55
M1b-perdite idriche percentuali	M1b <25%	A				
	25% ≤ M1b <35%	B				
	35% ≤ M1b <45%			C		
	45% ≤ M1b <55%	D				
	M1b ≥55%					E

“Raccolta dati su efficienza e regolazione della qualità del Servizio Idrico Integrato”, di cui al Comunicato 15 dicembre 2016.

²⁶ Nei casi in cui le mappe non siano state predisposte in sede di realizzazione.

²⁷ È richiesta la geolocalizzazione per tutti i chilometri di rete di allaccio richiesti, non solo per quelli eccedenti la determinazione parametrica.

Spunti per la consultazione

- Q14.** *Si condividono le considerazioni derivanti dall'analisi svolta e la metodologia di determinazione parametrica prescelta? Motivare la risposta evidenziando eventuali proposte alternative.*
- Q15.** *Si condivide la possibilità di consentire, previa istanza, la considerazione della lunghezza degli allacci determinata in maniera non parametrica, in caso di georeferenziazione completa? Motivare la risposta.*
- Q16.** *Si condivide l'ipotesi di ridimensionamento dei valori di riferimento delle classi di appartenenza per il macro-indicatore M1a - "Perdite Idriche" ai fini dell'individuazione delle classi di appartenenza per il macro-indicatore M1? Motivare la risposta.*

Aggiornamento dei documenti di programmazione

- 7.14 Nella definizione dello specifico schema regolatorio per il periodo regolatorio 2020-2023, l'Autorità ha introdotto, tra gli atti che compongono detto schema, il Piano delle Opere Strategiche (POS), allo scopo di tenere conto, nella pianificazione, di quelle opere infrastrutturali di carattere strategico che per complessità tecnica richiedono tempistiche di realizzazione pluriennali, individuando quale orizzonte temporale di riferimento del POS il periodo 2020-2027.
- 7.15 Tale atto, oltre a poter assicurare un'ordinata configurazione delle pianificazioni esistenti, potendo recepire al suo interno gli interventi che saranno oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure del *Next Generation EU* richiamate ai punti 7.1 e 7.2, risulta inoltre adeguato ad assicurare l'efficace monitoraggio e rendicontazione dei medesimi interventi per l'intera durata del relativo finanziamento²⁸.
- 7.16 Il programma degli interventi e il POS potrebbero altresì richiedere un aggiornamento alla luce del prospettato adeguamento di talune delle disposizioni di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato e, in particolare, in esito alla rivisitazione di alcuni criteri di calcolo dei macro-indicatori richiamati nel precedente paragrafo, degli obiettivi da perseguire nel prossimo biennio di applicazione del meccanismo incentivante (2022-2023) e, conseguentemente, degli interventi volti al raggiungimento di detti obiettivi²⁹.
- 7.17 L'Autorità, pertanto, è orientata a prevedere che, nell'ambito dell'aggiornamento del programma degli interventi, di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce

²⁸ Il REACT-EU ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza richiedono la realizzazione degli interventi per i quali è stato assentito il finanziamento rispettivamente entro il 2023 ed entro il 2026.

²⁹ A titolo di esempio si fa riferimento alle misure che le gestioni dovranno adottare per potenziare il proprio livello di digitalizzazione della rete (al fine di poter considerare le condotte di allaccio misurate nel calcolo del macro-indicatore M1a) o agli interventi per poter superare la più recente condanna comminata dalla Corte di Giustizia europea con la causa C-668/19, assicurando il mantenimento del prerequisito di cui al comma 22.1 della RQTI.

parte integrante e sostanziale:

- siano recepiti gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche che verranno stanziati nell'ambito dei richiamati strumenti del *Next Generation EU*, con indicazione dello sviluppo temporale delle relative spese previste;
- si tenga conto degli impatti dell'aggiornamento della RQTI di cui al paragrafo precedente, esplicitando gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per il periodo 2022-2023.

7.18 Gli effetti delle richiamate revisioni sulla programmazione degli investimenti rileveranno anche ai fini della collocazione nella matrice degli schemi regolatori di cui al comma 5.1 del MTI-3, atteso che gli Enti di governo sono chiamati a tener conto, nell'ambito delle valutazioni concernenti la spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti, anche degli interventi che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili.

Spunti per la consultazione

Q17. *Si ritiene vi siano ulteriori aspetti di cui tener conto ai fini dell'aggiornamento biennale delle pianificazioni contenute nel programma degli interventi e del Piano delle Opere Strategiche? Motivare la risposta.*

8 Sostenibilità sociale

8.1 In sede di definizione delle modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 63/2021/R/COM³⁰, l'Autorità ha rinviato a un successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3 (attualmente quantificata pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo) da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, con la finalità di garantire la coerenza tra l'agevolazione erogata automaticamente agli utenti e il relativo onere³¹, anche alla luce dell'aggiornamento dell'entità della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e di depurazione, deciso a livello locale nel rispetto dei criteri (recati dal

³⁰ Dal 1° gennaio 2021 è in vigore il nuovo regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale idrico per disagio economico, previsto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/2019. Alla luce di quanto previsto dal predetto decreto-legge 124/2019, le modalità applicative del nuovo regime automatico di riconoscimento del bonus idrico sono state approvate dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/COM c.s.m.i..

³¹ Si rammenta che la normativa vigente - e in particolare il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, emanato in attuazione dell'articolo 60 della legge 221/2015 - espressamente prevede che "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti".

TICSI³²) definiti dall’Autorità medesima.

- 8.2 In continuità con quanto previsto nel previgente meccanismo di riconoscimento a domanda dell’agevolazione per il servizio idrico, l’Autorità, con la richiamata deliberazione 63/2021/R/COM, ha confermato i criteri per l’individuazione dei nuclei familiari potenzialmente agevolabili, prevedendo che abbiano diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, in accertate condizioni di disagio economico sociale³³.
- 8.3 Sulla base del numero di Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dagli utenti finali all’INPS ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate nei primi mesi del 2021, nonché dei tassi di riconoscimento dell’agevolazione registrati nei settori elettrico e gas (come risultanti - a seguito delle verifiche dei soggetti preposti - dai dati e dalle informazioni nella disponibilità del Sistema informativo Integrato)³⁴, il numero di nuclei familiari agevolabili sul territorio nazionale è stimabile, per il 2021, pari a un valore compreso tra 2,9 milioni e 3,5 milioni. Sulla base del numero medio di componenti per nucleo (pari a 2,4), al citato intervallo può essere associato un numero di abitanti, potenzialmente beneficiari del bonus per la fornitura idrica, compreso tra 6,96 milioni e 8,4 milioni.
- 8.4 Ciò premesso, al fine di addivenire ad una stima del fabbisogno di risorse conseguente all’erogazione del bonus sociale idrico nell’ambito del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico, occorre richiamare quanto previsto dall’articolo 15³⁵ dell’Allegato A alla sopracitata deliberazione 63/2021/R/COM, il quale prevede – in coerenza con la normativa primaria di riferimento – che il bonus

³² Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR.

³³ Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’utente diretto e indiretto ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nello specifico, gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, in accertate condizioni di disagio economico sociale sono individuati, in coerenza con quanto previsto nei settori dei servizi energetici: (i) nelle utenze domestiche residenti con ISEE fino a 8.265 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico; (ii) nei percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza.

³⁴ Al riguardo, si precisa che il SII ha avviato i trattamenti funzionali all’individuazione delle forniture elettriche e gas afferenti ai nuclei familiari in stato di disagio economico e alle relative verifiche di ammissibilità, ai fini della successiva liquidazione a favore dei soggetti beneficiari. Non sono, invece, ancora stati avviati i trattamenti funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico, nelle more del completamento degli adempimenti preliminari che la normativa in materia di *privacy* pone in capo ai diversi soggetti interessati.

³⁵ Si rammenta che, secondo quanto disposto dall’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, “*a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall’Autorità*”. Il sopracitato articolo 15 conferma, pertanto, le disposizioni già contenute nel TIBSI (Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/IDR), come aggiornato a seguito dell’adozione della deliberazione 3/2020/R/IDR.

sociale idrico venga calcolato da ciascun gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie, definite secondo i criteri individuati dall'articolo 5 e 6 del TICSI: (i) la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto; (ii) la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura; (iii) la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

- 8.5 Considerando il valore medio della tariffa agevolata applicata al servizio di acquedotto e i valori medi unitari dei corrispettivi variabili dei servizi di fognatura e depurazione registrati per il 2020³⁶, come aggiornati sulla base della variazione tariffaria media approvata dall'Autorità per il 2021³⁷, il valore medio della tariffa oggetto di agevolazione per il servizio idrico integrato è stimabile pari a 1,499 euro/metro cubo, cui corrisponde un importo annuo del bonus sociale idrico (riferibile al 2021) pari a circa 27,7 euro/anno per ciascun componente del nucleo familiare in documentato stato disagio economico e sociale.
- 8.6 Conseguentemente, prendendo a riferimento i dati relativi al 2021 sopra richiamati, si giunge a stimare un onere di sistema connesso all'erogazione automatica del citato bonus sociale idrico compreso tra circa 190 milioni di euro e 230 milioni di euro.
- 8.7 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità è orientata a prevedere che – in assenza di risorse pubbliche allo scopo destinate – il richiamato fabbisogno possa essere coperto attraverso un aggiornamento della componente perequativa UI3, da quantificare nell'ambito del seguente intervallo di valori³⁸:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
<i>UI3</i> (centesimi di euro per metro cubo)	1,79 – 2,17

- 8.8 Ragionando in termini di valori medi, la famiglia tipo di tre persone (con consumo annuo di 150 mc) si vedrebbe applicare annualmente una maggiorazione della

³⁶ Per l'anno 2020, la tariffa media oggetto di agevolazione per il servizio idrico integrato è pari a 1,454 euro/metro cubo (cfr. Relazione annuale sullo stato dei servizi, anno 2021, vol. 1 pag. 418).

³⁷ La variazione tariffaria media del 2021, rispetto all'anno precedente, risultante dalle predisposizioni tariffarie oggetto di approvazione da parte dell'Autorità (sulla base dei provvedimenti adottati sino al mese di ottobre 2021), è pari al 3,1%.

³⁸ La stima sopra riportata è stata condotta prendendo a riferimento i volumi dichiarati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) nel secondo semestre 2020 e nel primo semestre 2021, relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

bolletta idrica compresa tra 2,69 euro/anno e 3,25 euro/anno³⁹, destinata a vantaggio delle utenze disagiate.

Spunti per la consultazione

Q18. *Si condividono le ipotesi assunte alla base della rideterminazione della componente perequativa UI3, nell'ambito del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico, e l'intervallo di valori proposto? Si illustrino gli eventuali ulteriori elementi di cui si suggerisce di tener conto ai fini dell'aggiornamento della medesima componente.*

9 Fondo per la promozione dell'innovazione

9.1 Nell'ambito degli orientamenti illustrati dall'Autorità ai fini dell'adozione del proprio Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, è stato prospettato, quale specifico obiettivo, quello di *“Promuovere l'innovazione”* indicando tra le linee di azione per il relativo perseguimento, la promozione dell'*“adozione di soluzioni innovative (...) attraverso l'introduzione di specifici meccanismi e misure incentivanti, in particolare, in sede di integrazione della regolazione della qualità tecnica dei servizi idrici in coerenza con un approccio output based”*⁴⁰.

9.2 Al fine di assicurare un efficace avvio delle iniziative che verranno intraprese in tal senso nel prossimo quadriennio, l'Autorità intende aggiornare le modalità di copertura dei premi relativi alla qualità (tecnica e contrattuale), a cui attualmente – ai sensi di quanto previsto dal comma 36.3 del MTI-3 – sono destinate:

- le risorse derivanti dal meccanismo perequativo (gestito operativamente dalla CSEA) - i cui oneri sono posti a carico del conto inizialmente alimentato esclusivamente dalla componente perequativa UI2, applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
- le risorse derivanti dallo strumento allocativo alimentato dalla componente $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, come definita al comma 17.1 del MTI-3 ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$.

9.3 In particolare, l'Autorità è orientata a destinare:

- alla copertura dei premi relativi alla qualità tecnica e contrattuale tutte le risorse derivanti dall'applicazione della componente UI2;
- ad uno specifico *“Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato”*, da istituire presso CSEA,

³⁹ Si rammenta che la spesa media di una utenza domestica del servizio idrico integrato (comprensiva di IVA), riferita a un consumo di 150 mc per l'anno 2020, è pari a 317,5 euro/anno (cfr. Relazione annuale sullo stato dei servizi, anno 2021).

⁴⁰ Cfr. documento per la consultazione 29 ottobre 2021, 465/2021/A.

le risorse conseguenti all'implementazione del meccanismo di graduale recupero dell'efficienza gestionale introdotto dall'Autorità nell'ambito del MTI-3 (con regole di riconoscimento dei costi operativi endogeni basati sulla clusterizzazione di ciascuna gestione, in ragione di un confronto tra il costo operativo effettivo del gestore e il corrispondente costo risultante dall'applicazione del modello statistico elaborato dall'Autorità). In fase di prima attuazione, il conto in parola potrà essere alimentato dalle risorse già versate alle CSEA (relativamente agli anni 2020 e 2021) nel rispetto dei criteri che regolano il citato meccanismo.

- 9.4 L'Autorità è orientata a rinviare a successivi provvedimenti la definizione dei criteri di utilizzazione e le modalità di gestione del menzionato "*Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato*".

Spunti per la consultazione

- Q19.** *Si condivide l'orientamento di destinare le risorse conseguenti all'implementazione del meccanismo di graduale recupero dell'efficienza gestionale (introdotto dall'Autorità nell'ambito del MTI-3) alla promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*
- Q20.** *Quali modalità applicative, adottate anche in ambito internazionale, si ritiene di voler portare all'attenzione dell'Autorità per favorire lo sviluppo e la diffusione di attività innovative?*